



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN MOTOSCAFO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione straordinaria del motoscafo targato RV07354 in dotazione alla Polizia Locale, consistente nel rifacimento delle parti in legno delle strutture delle porte della cabina, delle tasche laterali del pozzetto e del piano dei gradini di imbarco, come meglio specificato al successivo art. 1 bis.

L'importo complessivo stimato, soggetto a ribasso, viene determinato in € 7.000,00= o.f.e., comprensivo dei costi di manodopera stimati dalla Stazione Appaltante in € 6.000,00 o.f.e., nonché di tutte le prestazioni e dei materiali necessari per l'esecuzione degli interventi a "opera compiuta" di cui al successivo art. 1 bis.

L'impresa affidataria verrà retribuita in base al prezzo offerto, a ribasso sul suddetto importo complessivo.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento nonché alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 1 bis – INTERVENTI PREVISTI

- Alaggio e varo dell'imbarcazione, con pulizia carena
- Ricostruzione porte cabina
- Sistemazione guarnizione vetro della cabina
- Demolizione e ricostruzioni frontoni destro e sinistro
- Rifacimento delle tasche laterali del pozzetto, complete di scatole
- Rifacimento piano gradini di imbarco destro e sinistro con copertura con nuovo trade master

Art. 2 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

Il termine di esecuzione del servizio e di riconsegna dell'imbarcazione è di 60 giorni solari e continuativi dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

Nel periodo di ricovero, l'impresa affidataria dovrà tenere l'imbarcazione in propria area privata ad uso esclusivo. L'impresa è responsabile dell'imbarcazione dal momento del ritiro fino al momento della restituzione, nonché per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, nel corso dell'esecuzione del servizio e senza obbligo di preavviso, tutti i sopralluoghi ritenuti opportuni, con libero accesso ai locali dell'impresa ove le lavorazioni sono svolte.

La data di riconsegna dovrà essere concordata con l'Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Art. 3 –VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

L'imbarcazione dovrà essere riconsegnata "opera compiuta", la prestazione dovrà essere eseguita a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi nonché alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

La verifica di regolare esecuzione, diretta ad accertare l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, verrà effettuata dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale non necessariamente in contraddittorio con l'impresa. In caso di esito positivo verrà emessa la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di esito negativo l'impresa esecutrice si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dell'imbarcazione presso l'ormeggio comunale che verrà comunicato e ad ogni intervento necessario per la rimozione delle difformità accertate, entro i termini che verranno comunicati. Eventuali costi di alaggio e varo saranno a carico dell'impresa, la quale dovrà provvedere con spese a proprio carico anche alla restituzione dell'unità. E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi occulti, anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili dall'Amministrazione nel corso della suddetta verifica di regolare esecuzione.

Art. 4 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. In sede di presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà indicare l'intenzione di subappaltare a terzi parte delle prestazioni, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto di subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dagli art. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 comma 2 del D.Lgs 36/2023. Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo CCNL del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 5 – GARANZIA E ASSISTENZA

L'impresa aggiudicataria si impegna a offrire garanzia di due anni sugli interventi e sui materiali. La garanzia si intende accesa dalla data di consegna dell'imbarcazione a lavori finiti.

Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta a risolvere il malfunzionamento a titolo gratuito, entro il termine che verrà comunicato dall'Amministrazione.

Art.6 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, a seguito della riconsegna dell'imbarcazione. L'importo della fattura dovrà corrispondere all'importo contrattuale offerto, che si intende comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere relativo all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato.

Il corrispettivo verrà pagato a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione del servizio;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Art. 7– CONTESTAZIONI E PENALI

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'appaltatore dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

L'appaltatore potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento.

In caso di non accettazione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023:

- penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'importo contrattuale, fino a quaranta giorni consecutivi di consegna in ritardo rispetto al termine di esecuzione previsto dal presente Capitolato, salvo casi di comprovata forza maggiore.
- penale giornaliera pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale, oltre a quaranta giorni consecutivi di ritardo, salvo casi di comprovata forza maggiore.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 11;
- verifica di regolare esecuzione con esito negativo per tre volte consecutive;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023.

Art. 9- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria sarà responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa affidataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

L'impresa ha l'obbligo di applicare nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro preferibilmente applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto è stato identificato nel CCNL F058 Legno e Arredamento – PMI. Ai sensi del comma 3 di cui allo stesso art. 11 del Codice, l'operatore economico partecipante può applicare anche un CCNL alternativo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 36/2024.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni causati da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

d) Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere a proprie spese, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

Art. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12- PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 06 novembre 2012, n. 190) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto di cui al presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima

erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Art. 12 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla

presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC : contratti@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)

- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, PEC : contratti@pec.comune.venezia.it e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.